

- a) La prima parte (70 %) è ripartita tra gli importatori della Comunità che possono comprovare di avere importato, nel corso dei 36 mesi precedenti l'anno d'importazione di cui trattasi, animali compresi nel contingente con numero d'ordine 09.4563.

Tuttavia, gli Stati membri possono accettare, come quantitativo di riferimento, eventuali diritti di importazione relativi all'anno di importazione precedente che non siano stati attribuiti a seguito di un errore amministrativo commesso dall'organismo nazionale competente, ma ai quali l'importatore avrebbe avuto diritto.

- b) La seconda parte (30 %) è riservata agli importatori che possono comprovare di aver importato da paesi terzi, nel corso dei 12 mesi precedenti l'anno d'importazione di cui trattasi, almeno 75 animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102.

Tuttavia, per l'anno d'importazione che va dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002, il periodo di riferimento di cui alla lettera a), primo comma, va dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2000 e quello di cui alla lettera b) va dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000.»

- 2) dopo l'articolo è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

1. La cauzione relativa ai diritti d'importazione è fissata a 3 EUR/capo. Essa dev'essere depositata presso l'autorità competente insieme alla domanda di diritti d'importazione.
2. Devono essere chiesti titoli d'importazione per il quantitativo assegnato. Tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.
3. Se la decisione della Commissione di cui all'articolo 5 comporta la fissazione di una percentuale di riduzione, la cauzione costituita è svincolata per i diritti d'importazione richiesti che superano i diritti assegnati.»

- 3) all'articolo 6 è aggiunto il seguente paragrafo 7:

«7. In deroga all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1291/2000 della Commissione (*), i titoli d'importazione rilasciati in virtù del presente regolamento non sono trasferibili e possono dar diritto al beneficio del contingente tariffario soltanto se sono intestati agli stessi nomi indicati sulle dichiarazioni di immissione in libera pratica che li accompagnano.

(*) GU L 152 del 24.6.2000, pag. 1.»

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 1081/1999 è modificato come segue:

- 1) l'articolo 2, paragrafo 1, è sostituito dal testo seguente:

«1. I due volumi contingenziali di cui all'articolo 1, paragrafo 1, sono suddivisi in due parti, rispettivamente del 70 %, pari a 3 500 capi, e del 30 %, pari a 1 500 capi:

- a) la prima parte (70 %) di ciascuno dei due volumi contingenziali è ripartita tra gli importatori della Comunità che possono comprovare di avere importato, nel corso dei 36 mesi precedenti l'anno d'importazione di cui trattasi, animali compresi nei contingenti con numeri d'ordine 09.0001 e/o 09.0003.

Tuttavia, gli Stati membri possono accettare, come quantitativo di riferimento, eventuali diritti di importazione relativi all'anno di importazione precedente che non siano stati attribuiti a seguito di un errore amministrativo commesso dall'organismo nazionale competente, ma ai quali l'importatore avrebbe avuto diritto;

- b) la seconda parte (30 %) di ciascuno dei due volumi contingenziali è riservata agli importatori che possono comprovare di aver importato da paesi terzi, nel corso dei 12 mesi precedenti l'anno d'importazione di cui trattasi, almeno 75 animali vivi della specie bovina di cui al codice NC 0102.

Tuttavia, per l'anno d'importazione che va dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002, il periodo di riferimento di cui alla lettera a), primo comma, va dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2000 e quello di cui alla lettera b) va dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000.»

- 2) dopo l'articolo 5 è inserito il seguente articolo 5 bis:

«Articolo 5 bis

1. La cauzione relativa ai diritti d'importazione è fissata a 3 EUR/capo. Essa dev'essere depositata presso l'autorità competente insieme alla domanda di diritti d'importazione.
2. Devono essere chiesti titoli d'importazione per il quantitativo assegnato. Tale obbligo costituisce un'esigenza principale ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2220/85.
3. Se la decisione della Commissione di cui all'articolo 5 comporta la fissazione di una percentuale di riduzione, la cauzione costituita è svincolata per i diritti d'importazione richiesti che superano i diritti assegnati.»

Articolo 3

Il regolamento (CE) n. 1128/1999 è modificato come segue:

- 1) all'articolo 2, paragrafo 3, è aggiunto il seguente comma:

«Tuttavia, per l'anno d'importazione che va dal 1° luglio 2001 al 30 giugno 2002, il periodo di riferimento di cui alla lettera a), primo comma, va dal 1° luglio 1997 al 30 giugno 2000 e quello di cui alla lettera b) va dal 1° luglio 1999 al 30 giugno 2000.»

- 2) l'articolo 4, paragrafo 2, primo comma, è sostituito dal testo seguente:

«Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafo 3, lettera a), primo comma, la domanda di diritti d'importazione, corredata della prova di cui all'articolo 2, paragrafo 6, sono presentate dagli operatori alle autorità competenti entro il 21 giugno precedente fanno d'importazione in causa.»